



# Federazione Sport Sordi Italia

---

## STATUTO FEDERALE

### **Art. 1 COSTITUZIONE – FINI ISTITUZIONALI**

- 1.1 La Federazione Sport Sordi Italia (con acronimo F.S.S.I. e segno: due mani a pugno chiuso ravvicinate con pollici alzati, movimento semicircolare in avanti), sorta nel 1924 come Movimento Sportivo per volontà di alcune Società e di sordi sportivi italiani, è costituita dalle Società, dalle Associazioni, dai Gruppi e dagli Organismi Sportivi e dai Comitati per lo Sport Silenzioso ad essa affiliati dei sordi che sul territorio nazionale praticano e/o promuovono l'attività sportiva senza fini di lucro e si rifà alla storia, alla tradizione ed ai valori dello sport silenzioso italiano.
- 1.2 La F.S.S.I. è retta da norme statutarie e regolamentari basate sui principi della partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di parità ed in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale per persone disabili.
- 1.3 La F.S.S.I. si ispira al principio di democrazia interna e di partecipazione all'attività sportiva da parte di tutti in condizione di uguaglianza e pari opportunità.
- 1.4 La F.S.S.I. svolge l'attività sportiva e le relative attività ad essa connesse, in armonia con le norme, le deliberazioni e gli indirizzi C.I.P., C.I.O., I.C.S.D.(Comitato Internazionale dello sport dei sordi), EDSO, Enti di promozione sportiva.
- 1.5 La F.S.S.I. e' riconosciuta dal CIP e gode di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione. La F.S.S.I. non attua alcuna discriminazione dei membri in base alla religione, alle opinioni politiche, alle condizioni economiche, al sesso, alla razza ed alla disabilità.
- 1.6 La F.S.S.I. persegue la promozione, lo sviluppo, l'organizzazione e la disciplina dello sport dei sordi nel territorio nazionale, l'attuazione di programmi di formazione di atleti e tecnici e la prevenzione e la repressione dell'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività agonistico-sportive, nel rispetto dei principi emanati dal CIP.
- 1.7 La F.S.S.I. persegue l'attuazione di programmi di formazione del personale della scuola, in ottemperanza al D.M. 177/2000 ed alla Direttiva n. 90/2003.
- 1.8 La F.S.S.I. studia e divulga i necessari metodi di preparazione ed allenamento con la formazione dei quadri tecnici – allenatori, istruttori, tracciatori e giudici di gara – anche in collaborazione con la Scuola dello Sport del CIP e la Federazione Medico Sportiva Italiana.

### **Art. 2 AFFILIAZIONI INTERNAZIONALI**

- 2.1 La F.S.S.I. e' affiliata all' ICSD, all'E.D.S.O. (European Deaf Sport Organization), e potrebbe affiliarsi a tutti gli Organismi che praticano attività sportiva dei sordi in campo internazionale in armonia con le leggi nazionali in materia.

### **Art. 3 AMBITO DI ATTIVITA'**

- 3.1 Per attività agonistica s'intende lo sport praticato ad alto livello ma non rientrante nel programma Deaflympics Estivi e Invernali.
- 3.2 Per attività Deaflympics s'intende lo sport ricompreso dalle sue programmazioni e finalizzato alla preparazione e partecipazione a Deaflympics.

### **Art. 4 DURATA E SEDE FEDERALE**

- 4.1 La durata della F.S.S.I. è illimitata e la sua sede legale è in Roma.



# Federazione Sport Sordi Italia

---

## **Art. 5 AFFILIATI E ADERENTI**

- 5.1** Possono affiliarsi alla F.S.S.I. le Società i Gruppi Sportivi, e le Associazioni Sportive che hanno come fini la pratica delle attività sportive riconosciute dalla F.S.S.I. Per poter svolgere tali attività devono obbligatoriamente richiedere ed ottenere l'affiliazione da parte della F.S.S.I. previo pagamento della quota stabilita annualmente dal Consiglio Federale.
- 5.2** Le Società, i Gruppi Sportivi e le Associazioni Sportive di cui al primo comma, che di seguito sono indicati come affiliati, sono soggetti al riconoscimento ai fini sportivi da parte del Consiglio Federale, devono essere rette da uno Statuto ispirato al principio democratico e di pari opportunità, in particolare alle norme ICSD e ad analoga approvazione devono essere sottoposte le eventuali modifiche allo Statuto, nonché i Regolamenti interni e le loro variazioni. Per il riconoscimento ai fini sportivi delle Società e delle Associazioni Sportive da parte del Consiglio Federale, gli Statuti delle stesse, oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione Statale, devono prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive dell'ordinamento Nazionale e Internazionale del ICSD, nonché allo Statuto ed ai Regolamenti della F.S.S.I.
- 5.3** Possono aderire alla F.S.S.I, quegli Enti, pubblici o privati, che, non a scopo di lucro, perseguono iniziative di rilievo sportivo per i sordi. Tali Enti non dovranno prevedere tra i propri fini istituzionali le analoghe attività sportive della F.S.S.I.. Ad ogni Ente aderente, in quanto compatibili, verranno applicate le disposizioni relative agli affiliati con esclusione assoluta del diritto di voto.
- 5.4** Le Società, le Associazioni Sportive e gli Enti sportivi di cui al primo comma e che verranno di seguito indicati "affiliati" sono soggetti al riconoscimento ai fini sportivi da parte del Consiglio Federale della F.S.S.I. e devono depositare, presso la Segreteria della F.S.S.I., copia del loro Statuto e l'elenco delle persone investite di cariche sociali. Lo Statuto deve essere sottoposto all'approvazione dell'Organo che procede al riconoscimento. Ad analoga approvazione dovranno essere sottoposte le eventuali modifiche allo Statuto, nonché i Regolamenti Interni e le loro variazioni.
- 5.5** Gli Statuti delle Società, Gruppi Sportivi e delle Associazioni Sportive di cui al secondo comma devono prevedere Organi direttivi eletti democraticamente dalle Assemblee dei Soci. Il Presidente e la maggioranza dei membri dei rispettivi Organi Sociali devono essere persone sorde. Gli Statuti devono altresì prevedere la chiara esclusione dello scopo di lucro, oltre a tutti gli altri requisiti e parametri all'uopo disposti dall'art. 90 della legge 289/02, così come modificato dalla legge 128 del 21 maggio 2004. Qualora la forma giuridica prescelta sia quella della Società di capitali, lo Statuto societario e l'Atto Costitutivo, a pena di irricevibilità della domanda di affiliazione e/o di riaffiliazione, devono prevedere espressamente il totale reinserimento degli eventuali utili per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva.
- 5.6** Tutte le Società e le persone tesserate, con l'affiliazione ed il tesseramento si obbligano ad osservare il presente Statuto, i Regolamenti e le Deliberazioni Federali. Gli affiliati devono provvedere annualmente al rinnovo dell'affiliazione nei modi e nei termini stabiliti dalla F.S.S.I..

## **Art. 6 DOVERI DEGLI AFFILIATI**

- 6.1** Sono affiliati alla F.S.S.I. tutti coloro che ne condividono le finalità, praticano l'attività di cui all'art. 1 del presente Statuto senza fini di lucro e versano la quota associativa annuale (affiliazione, riaffiliazione e tesseramento) con le modalità e i termini stabiliti dal Consiglio Federale.
- 6.2** Decadono dalla qualifica di affiliati coloro che commettono atti in violazione a norme di legge o in violazione al presente Statuto.



# Federazione Sport Sordi Italia

---

- 6.3** L'esercizio dei diritti degli affiliati è subordinato alla loro regolare affiliazione e al pagamento delle quote annuali previste dal Consiglio Federale. Più in particolare tutti gli affiliati hanno diritto a:
- partecipare alle Assemblee, secondo le norme Statutarie e Regolamentari;
  - partecipare all'attività promozionale e agonistica in campo nazionale e internazionale, in base ai Regolamenti specifici;
  - organizzare manifestazioni, secondo le norme emanate dagli Organi della F.S.S.I. competenti;
  - fruire dei vantaggi e delle agevolazioni concessi dalla F.S.S.I.
- 6.4** Gli affiliati sono tenuti ad osservare l'ordinamento sportivo federale, e ad esercitare la propria attività con lealtà sportiva, salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport.
- 6.5** Gli affiliati sono tenuti ad osservare e a far osservare ai propri iscritti, tesserati F.S.S.I., il presente Statuto ed i Regolamenti F.S.S.I., le deliberazioni e le decisioni dei suoi organi adottate nel pieno rispetto delle singole competenze, nonché ad adempiere agli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali.
- 6.6** Gli affiliati sono tenuti ad osservare i principi emanati dal ICSD e dall'EDSO e a mettere a disposizione della F.S.S.I. gli atleti convocati per la rappresentativa nazionale italiana.

## **Art. 7 CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALLA F.S.S.I.**

- 7.1** Gli Affiliati cessano di appartenere alla F.S.S.I. nei seguenti casi:
- per recesso;
  - per mancata riaffiliazione annuale;
  - per scioglimento volontario deliberato da una regolare Assemblea Sociale secondo le procedure stabilite dai singoli Statuti;
  - per inattività sportiva promozionale e agonistica per 2 anni sportivi;
  - per radiazione determinata da gravi infrazioni alle norme federali accertate dagli organi di giustizia e dagli stessi comminata;
  - per revoca della affiliazione da parte del Consiglio Federale, nei soli casi di perdita dei requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione: avverso la revoca o il diniego dell'affiliazione è possibile ricorrere al Consiglio Nazionale del CIP che si pronuncia previa acquisizione del parere della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport del CIP.
- 7.2** In caso di cessazione gli affiliati devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.S.S.I. ed agli altri affiliati.
- 7.3** La cessazione di appartenenza alla F.S.S.I comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa.

## **Art. 8 I TESSERATI**

- 8.1** Le persone fisiche che possono far parte della Federazione sono:
- 1) gli Atleti;
  - 2) i Dirigenti Federali;
  - 3) i Dirigenti Sociali;
  - 4) i Tecnici (ivi inclusi allenatori e istruttori);
  - 5) gli Operatori Tecnici della comunicazione;
  - 6) i Medici;
  - 7) i Massaggiatori;
  - 8) gli Ufficiali di gara;
  - 9) i Soci degli affiliati;
  - 10) i Soci Sostenitori;
  - 11) i tesserati benemeriti ed il Presidente Onorario.



# Federazione Sport Sordi Italia

---

- 8.2 Le persone indicate ai punti 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 9 entrano a far parte della F.S.S.I al momento dell'accettazione della domanda di affiliazione o riaffiliazione della Società di appartenenza.
- 8.3 Le persone di cui al punto 2 entrano a far parte della Federazione al momento dell'elezione o della nomina.
- 8.4 Gli Ufficiali di gara entrano a far parte della F.S.S.I. al momento dell'inquadramento nei ruoli Federali.
- 8.5 I tesserati benemeriti ed il Presidente Onorario entrano a far parte della F.S.S.I. al momento della proclamazione da parte dell'Assemblea Nazionale.

## **Art. 9 TESSERATI BENEMERITI**

- 9.1 Sono tesserati onorari coloro che, avendo acquisito alte benemeritenze verso lo sport dei sordi, vengono proclamati tali dall'Assemblea Nazionale, su proposta del Consiglio Federale.

## **Art. 10 DIRITTI DEI TESSERATI**

- 10.1 I tesserati hanno il diritto di:
  - a) partecipare all'attività federale attraverso i rispettivi Affiliati;
  - b) indossare la divisa sportiva federale osservando le disposizioni emanate dalla F.S.S.I in materia;
  - c) concorrere alle cariche elettive se in possesso dei requisiti prescritti;
  - d) esercitare il diritto di voto secondo le norme del presente Statuto.

## **Art. 11 DOVERI DEI TESSERATI**

- 11.1 I tesserati hanno il dovere di attenersi alle disposizioni previste dal presente Statuto e dai Regolamenti federali.
- 11.2 I tesserati hanno l'obbligo di osservare il Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI, la cui violazione costituisce grave inadempienza e, come tale, è passibile di sanzione.

## **Art. 12 TESSERAMENTO - DURATA E CESSAZIONE**

- 12.1 Le procedure da seguire per ottenere il tesseramento sono demandate al Regolamento Organico F.S.S.I.
- 12.2 Il tesseramento è valido per l'anno solare che scade il 31 dicembre dello stesso anno. Esso determina per gli atleti la costituzione del vincolo sportivo avente uguale durata.
- 12.3 Il Tesseramento e il correlato vincolo cessano:
  - a) per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per perdita della qualifica che determina il tesseramento;
  - b) per il ritiro della tessera a seguito di sanzione comminata dai Componenti degli Organi Federali di giustizia;
  - c) per dimissioni del tesserato, salvo il termine di scadenza del vincolo sportivo;
  - d) nei casi previsti dall'art. 7 del presente Statuto;
  - e) nei casi previsti dal Regolamento Organico.

## **Art. 13 DEGLI ATLETI**

- 13.1 Gli atleti sono tesserati presso gli affiliati alla F.S.S.I.
- 13.2 I Soci sostenitori sono tesserati alla F.S.S.I.
- 13.3 Gli atleti devono praticare lo sport in conformità alle norme ed agli indirizzi delle ICSD, dell'EDSO e della F.S.S.I., purché non in contrasto con le norme e gli indirizzi del CIO e del CIP.



# *Federazione Sport Sordi Italia*

---

- 13.4** Gli atleti selezionati per le squadre nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni ed a mettersi a disposizione della Federazione nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.

## **Art. 14 GLI UFFICIALI DI GARA**

- 14.1** Gli Ufficiali di Gara partecipano, nella qualifica loro attribuita dai Regolamenti Federali e senza vincolo di subordinazione, allo svolgimento delle manifestazioni sportive federali per assicurarne la regolarità.
- 14.2** Gli Ufficiali di Gara svolgono le funzioni loro attribuite con lealtà sportiva, serietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio, osservando il presente Statuto e i Regolamenti Federali, nonché i principi e le consuetudini sportive.

## **Art. 15 DEI TECNICI SPORTIVI**

- 15.1** I Tecnici Sportivi inquadrati presso gli affiliati nella qualifica loro attribuita dai Regolamenti Federali, sono soggetti all'ordinamento sportivo federale e devono esercitare la loro attività con lealtà sportiva, osservando il presente Statuto e i Regolamenti federali, nonché i principi e le consuetudini sportive, tenendo conto, in particolare, della funzione sociale, educativa e culturale della federazione.
- 15.2** I Tecnici Sportivi devono osservare le norme e gli indirizzi del ICSD, dell'EDSO e della F.S.S.I., purché non in contrasto con le norme e gli indirizzi del CIP e del CIO.

## **Art. 16 SANZIONI**

- 16.1** Gli affiliati ed i tesserati che contravvengono a quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti della F.S.S.I. sono passibili delle sanzioni di natura disciplinare e sportiva previste dalle norme federali.
- 16.2** Gli Affiliati ed i tesserati possono essere passibili anche di sanzioni di natura pecuniaria.
- 16.3** Sono in ogni caso fatti salvi i mezzi di impugnazione e di difesa espressamente previsti dalle norme del Regolamento di Giustizia.

## **Art. 17 ORGANI E STRUTTURE DELLA F.S.S.I**

- 17.1** Gli Organi Federali si distinguono in Organi Centrali, Organi Periferici ed Organi di Giustizia.
- 17.2** Per la realizzazione dei propri fini istituzionali la F.S.S.I. si avvale degli Uffici della Segreteria Federale.
- 17.3** Gli Organi Centrali sono:
- 1) l'Assemblea Nazionale;
  - 2) il Presidente della Federazione;
  - 3) il Consiglio Federale;
  - 4) il Consiglio di Presidenza;
  - 5) il Collegio dei Revisori dei Conti.
- 17.4** Organi Periferici sono:
- 1) l'Assemblea Regionale;
  - 2) il Presidente Regionale;
  - 3) il Consiglio Regionale;
  - 4) i Delegati Regionali;
  - 5) l'Assemblea Provinciale;
  - 6) il Presidente Provinciale;
  - 7) il Consiglio Provinciale;



# Federazione Sport Sordi Italia

---

8) i Delegati Provinciali.

**17.5** Gli Organi di Giustizia sono:

- 1) il Procuratore Federale;
- 2) il Giudice Sportivo;
- 3) la Commissione di Giustizia;
- 4) la Commissione Federale di Appello.

## **Art. 18** L'ASSEMBLEA NAZIONALE

- 18.1** L'Assemblea Nazionale è l'Organo sovrano della F.S.S.I., ha i poteri deliberativi previsti dal presente Statuto ed è costituita dai Presidenti degli affiliati con diritto di voto o dai loro delegati, nonché dai rappresentanti degli atleti e dei tecnici tesserati aventi diritto di voto. L'Assemblea Nazionale è Ordinaria e/o Straordinaria.
- 18.2** I Presidenti degli affiliati possono farsi rappresentare da un altro componente il Consiglio Direttivo sociale, regolarmente tesserato alla F.S.S.I e munito di delega scritta rilasciata dal Presidente stesso, corredata dell'indicazione della carica rivestita dal Delegato medesimo. Ogni partecipante all'Assemblea con diritto di voto può avere, oltre quella della propria Società, deleghe da non più di due affiliati appartenenti allo stesso Comitato Regionale. La partecipazione, con diritto al voto, è altresì riconosciuta ai rappresentanti di atleti e di tecnici eletti dagli atleti e dai tecnici maggiorenni, in attività, regolarmente tesserati in seno alla propria società. Le elezioni dei propri rappresentanti in seno a ciascuna società devono avvenire con criteri di democraticità, secondo le modalità indicate nel Regolamento Organico. I rappresentanti di atleti e tecnici non possono essere portatori di deleghe in Assemblea Nazionale e in caso di loro impedimento vengono sostituiti dal primo dei non eletti della società di appartenenza.
- 18.3** Partecipano, inoltre, senza diritto di voto, purché non anticipatamente decaduti ovvero se decaduti o dimessisi a condizione che abbiano ripresentato una formale candidatura a ricoprire qualsiasi carica Federale elettiva, il Presidente della F.S.S.I., i membri del Consiglio Federale, il Segretario Generale, il Collegio dei Revisori dei Conti ed i componenti eletti degli Organi di Giustizia, oltre a tutti i tesserati candidati alle cariche Federali. E' preclusa, comunque la presenza in Assemblea a chiunque risulti colpito da provvedimenti disciplinari inflitti dagli Organi di giustizia in corso di esecuzione alla data di svolgimento dell'Assemblea ed a coloro che non siano in regola con il pagamento delle quote di affiliazione, di riaffiliazione o di tesseramento.
- 18.4** L'Assemblea Nazionale è Ordinaria Elettiva e Straordinaria. L'Assemblea Ordinaria Elettiva deve tenersi entro il 31 Marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Deaflympics Estivi per il rinnovo delle cariche federali, nonché entro il 31 marzo di ciascun anno per l'approvazione del Bilancio Consuntivo riferito all'esercizio precedente.
- 18.5** Presidente e la maggioranza dei membri del Consiglio Federale devono essere persone sorde.
- 18.6** L'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva, con votazioni separate e successive, a scrutinio segreto:
- a) elegge il Presidente Federale;
  - b) elegge i componenti del Consiglio Federale;
  - c) elegge il Presidente ed i Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
  - d) nomina, su proposta del Consiglio Federale, il Presidente Onorario;
  - e) approva ogni anno il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo da trasmettere al CIP rispettivamente entro il 31 dicembre ed il 31 marzo;
  - f) provvede all'approvazione dei piani programmatici di indirizzo dell'organo di amministrazione che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio o del mandato per il quale sono stati approvati, da trasmettere al CIP;



# Federazione Sport Sordi Italia

---

- g) delibera sugli altri argomenti posti all'Ordine del giorno.
- 18.7** L'Assemblea Ordinaria è valida, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto di voto. In seconda convocazione, l'assemblea è valida con la presenza di almeno il 5% degli aventi diritto di voto.
- 18.8** L'Assemblea Ordinaria Elettiva è valida con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto di voto.
- 18.9** L'Assemblea Ordinaria è di norma convocata dal Presidente Federale su delibera del Consiglio Federale che ne fissa la data, l'ora, il luogo di svolgimento e l'ordine del giorno.
- 18.10** Le convocazioni degli aventi diritto a parteciparvi, devono essere spedite almeno 30 giorni prima della data fissata a mezzo di lettera raccomandata a/r contenente la data, l'ora, il luogo di svolgimento e l'Ordine del Giorno.
- 18.11** I membri del Consiglio Federale e del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché i componenti gli Organi di Giustizia ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare associazioni e società, né direttamente, né per delega.
- 18.12** Tutte le cariche federali si intendono onorifiche, salvo il diritto al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute per lo svolgimento del loro mandato.
- 18.13** Le cariche federali hanno la durata di un quadriennio Deaflympics, salvo quelle di Delegato Regionale e Provinciale e quelle di Giudice Unico e Procuratore Federale che hanno durata annuale.
- 18.14** La Commissione di Verifica dei Poteri è composta dai componenti degli organi di giustizia federale ovvero, in caso di indisponibilità di questi, da persone di comprovata affidabilità, purché non candidate a cariche federali.
- 18.15** I componenti della Commissione di Verifica dei Poteri e della Commissione Scrutinio non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.

## **Art. 19 L'ASSEMBLEA NAZIONALE STRAORDINARIA**

- 19.1** L'assemblea Nazionale Straordinaria deve essere convocata entro 60 giorni e celebrata nei 30 giorni successivi, a seguito di richiesta presentata e sottoscritta dalla metà più uno delle Associazioni e società aventi diritto di voto, dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Federale e dalla metà più uno degli atleti o dei tecnici maggiorenni aventi diritto di voto nelle assemblee di categoria.
- 19.2** Nel caso di mancata approvazione del bilancio di esercizio da parte da parte del Collegio dei Revisori dei Conti e da parte del Consiglio Nazionale del CIP o nel caso di parere negativo circa il medesimo, dovrà essere convocata l'Assemblea Straordinaria delle sole società, gruppi sportivi e associazioni sportive per deliberare l'approvazione del bilancio stesso.
- 19.3** Le modalità di convocazione, di svolgimento ed i quorum di validità dell'Assemblea Straordinaria sono i medesimi previsti per l'Assemblea ordinaria, salvo i casi di proposte di modifica dello Statuto e di proposta di scioglimento della F.S.S.I.
- 19.4** L'Assemblea Nazionale Straordinaria:
- elegge con votazioni separate e successive nelle ipotesi di vacanza verificatesi prima della fine del quadriennio di mandato, il Presidente Federale, l'intero Consiglio Federale decaduto, ovvero i singoli membri dello stesso venuti a mancare per qualsiasi motivo o i singoli membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
  - delibera le modifiche dello Statuto da trasmettere al CIP;
  - delibera in ordine alla proposta di scioglimento della federazione;
  - delibera sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.



# Federazione Sport Sordi Italia

---

L'Assemblea Nazionale Straordinaria può essere convocata anche in concomitanza dell'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva.

## **Art. 20 MODALITA' DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE**

- 20.1** L'Assemblea Nazionale, sia Ordinaria Elettiva che Straordinaria, delibera validamente con la maggioranza (meta più uno) dei voti presenti o rappresentati in Assemblea.
- 20.2** Le votazioni si svolgono, se non diversamente deciso dal Presidente dell'Assemblea Generale, per appello nominale, per alzata di mano e controprova, o a scrutinio segreto se richiesto da almeno un terzo dei presenti.
- 20.3** Tutte le elezioni, fatta eccezione per l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Generale, (composto dal Presidente dell'Assemblea, da un Vice Presidente, dal Segretario della F.S.S.I. o da chi ne fa le veci e da 3 scrutatori e che viene eletto per acclamazione), devono avvenire mediante votazione a scrutinio segreto.
- 20.4** La votazione per acclamazione è ammessa anche per il conferimento di eventuali cariche ad Honorem" e deve avvenire all'unanimità.
- 20.5** L'Assemblea Nazionale Elettiva procede con votazioni separate e successive alle seguenti Elezioni:
- a) Presidente Federale;
  - b) Collegio dei Revisori dei Conti;
  - c) 6 Consiglieri Federali;
  - d) 2 Consiglieri Federali, un uomo e una donna, in rappresentanza degli atleti;
  - e) 1 Consigliere Federale, in rappresentanza dei tecnici;
- Nell'elezione relativa ai Consiglieri Federali, i rappresentanti degli affiliati, degli atleti e dei tecnici votano soltanto per i candidati della rispettiva categoria.
- 20.6** Le preferenze vengono espresse dai votanti su schede separate per ciascuna delle categorie di cui al precedente comma 5 sulle quali sono riportati i nominativi dei candidati. Non è consentito, pena la nullità del voto, esprimere un numero di preferenze superiore al numero dei candidati da eleggere.
- 20.7** Il Regolamento Organico disciplina modalità, termini e procedure delle votazioni e degli Scrutini.

## **Art. 21 MODIFICHE ALLO STATUTO**

- 21.1** Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate al Consiglio Federale da almeno la metà più uno degli affiliati aventi diritto di voto. Il Consiglio Federale può anche indire, su propria iniziativa, l'Assemblea Nazionale Straordinaria per esaminare e deliberare le modifiche allo Statuto che ritenga opportuno proporre all'Assemblea stessa.
- 21.2** Il Consiglio Federale verifica le condizioni di cui al precedente 1° comma ed il Presidente della Federazione convoca entro 60 giorni l'Assemblea Nazionale Straordinaria che dovrà tenersi nei successivi 30 giorni.
- 21.3** Nell'ordine del giorno dell'Assemblea Nazionale Straordinaria devono essere riportate integralmente le proposte di modifica. Il quorum costitutivo è lo stesso di quello previsto per l'Assemblea Ordinaria Elettiva.
- 21.4** Per l'approvazione delle proposte di modifica è necessaria la maggioranza dei 2/3 dei voti.
- 21.5** Le modifiche statutarie entrano in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte del Consiglio Nazionale del CIP .



# Federazione Sport Sordi Italia

---

## **Art. 22 PROPOSTA DI SCIoglimento DELLA FEDERAZIONE**

- 22.1** La proposta di scioglimento della F.S.S.I. può essere presentata soltanto all'Assemblea Nazionale Straordinaria appositamente convocata su richiesta di almeno i 4/5 degli aventi diritto di voto.
- 22.2** Tale Assemblea è valida con la presenza dei 4/5 degli aventi diritto di voto sia in prima che in seconda convocazione.
- 22.3** Per l'approvazione della proposta di scioglimento della F.S.S.I. sono necessari almeno i 4/5 dei voti.
- 22.4** L'Assemblea Nazionale dovrà, quindi, deliberare sullo scioglimento della F.S.S.I. e sulla destinazione del patrimonio con gli stessi quorum di cui ai precedenti commi.

## **Art. 23 IL PRESIDENTE FEDERALE**

- 23.1** Il Presidente Federale ha la legale rappresentanza della Federazione.
- 23.2** Sovrintende l'attività della Federazione, compiendo tutti gli atti non espressamente riservati dallo Statuto alla competenza di altri Organi Federali. Vigila su tutti gli Organi e gli Uffici della Federazione, esclusi gli Organi di Giustizia ed il Collegio dei Revisori dei Conti.
- 23.3** In particolare è compito del Presidente:
- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Federale e del Consiglio di Presidenza previa formulazione dell'ordine del giorno;
  - vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni adottate;
  - convocare l'Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria, salvo diverse disposizioni del presente Statuto;
  - sottoscrivere gli atti ed i provvedimenti che non siano attribuiti dallo Statuto alla competenza di altri Organi;
  - adottare, in caso di necessità e urgenza, le deliberazioni di competenza del Consiglio Federale, con l'obbligo di sottoporre le decisioni assunte a ratifica del Consiglio Federale nella sua prima riunione utile.
- 23.4** In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. In caso di impedimento definitivo si ha il rinnovo delle cariche federali, con l'indizione di un'Assemblea Straordinaria da convocarsi entro 60 giorni e da tenersi entro i successivi 30 giorni, a cura del Vice Presidente, cui spetta la reggenza provvisoria della Federazione.
- 23.5** Nel caso di dimissioni del Presidente si verifica la decadenza immediata dell'intero Consiglio Federale che resterà in prorogatio per l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria.
- 23.6** Il Presidente ha la facoltà di concedere la grazia osservando le disposizioni dei Regolamenti di Giustizia. La facoltà di concedere la grazia può essere esercitata purché risulti scontata almeno metà della sanzione. In caso di radiazione devono essere trascorsi almeno 5 anni dalla data del provvedimento definitivo.
- 23.7** Il Presidente della F.S.S.I. dura in carica per tutto il quadriennio ICSD ed è rieleggibile.

## **Art. 24 IL CONSIGLIO FEDERALE**

- 24.1** Il Consiglio Federale è composto:
- dal Presidente della Federazione ;
  - da 9 Consiglieri eletti dall'Assemblea Nazionale F.S.S.I. tra i quali due Consiglieri atleti, un uomo e una donna ed un Consigliere tecnico. Qualora non si verificasse la presenza di quest'ultimo, lo stesso potrà essere sostituito dalla categoria degli atleti. Almeno uno dei



# Federazione Sport Sordi Italia

---

Consiglieri atleti deve aver preso parte alle Deaflympics e/o EDSO, svoltesi entro l'arco temporale di otto anni precedenti la data di elezione;

- c) dai membri italiani eletti in seno all'esecutivo del ICSD e/o dell'EDSO, i quali hanno diritto di voto.

**24.2** Funge da Segretario, senza diritto di voto, il Segretario della F.S.S.I o un suo delegato.

**24.3** Il Consiglio Federale dura in carica per l'intero quadriennio ICSD.

**24.4** I Consiglieri Federali che, senza giustificato motivo, non prendano parte per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, decadono automaticamente dalla carica.

## **Art. 25 IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA**

**25.1** Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Consigliere tecnico (in assenza di tale categoria, il posto dovrà essere ricoperto dalla categoria "atleti") e da un Consigliere atleta eletto dal Consiglio Federale.

**25.2** Provvede al disbrigo degli affari correnti e adotta, nei casi di necessità ed urgenza, le deliberazioni nelle materie riservate al Consiglio Federale con l'obbligo di sottoporle a ratifica di quest'ultimo nella prima riunione utile.

**25.3** Funge da Segretario, il Segretario della Federazione, o un suo delegato, senza diritto a voto.

**25.4** Per la validità delle deliberazioni da assumersi a maggioranza semplice, devono essere presenti almeno 3 membri. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio di Presidenza resta in carica quanto il Consiglio Federale e ne segue le sorti.

## **Art. 26 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI**

**26.1** Il Consiglio Federale si riunisce:

- a) quando il Presidente Federale lo ritiene opportuno;
- b) quando ne viene avanzata esplicita richiesta da almeno 5 dei suoi membri.

**26.2** Alle riunioni del Consiglio Federale devono essere sempre invitati i componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti.

**26.3** Possono, altresì, essere ammessi, in qualità di esperti e senza diritto di voto, tutti coloro che il Consiglio riconosca particolarmente qualificati in merito alle attività Federali poste all'ordine del giorno.

**26.4** Il Consiglio Federale deve riunirsi almeno quattro volte nel corso dell'anno ed è validamente costituito quando siano presenti il Presidente o chi ne fa le veci ed almeno cinque Consiglieri. La convocazione avviene a mezzo lettera raccomandata o mezzo equipollente almeno 10 giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza può essere convocata a mezzo telegramma tre giorni prima della riunione.

**26.5** Il voto non è delegabile.

**26.6** Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

## **Art. 27 COMPETENZE DEL CONSIGLIO FEDERALE**

**27.1** Il Consiglio Federale è l'Organo di gestione di e di amministrazione della Federazione.

**27.2** Esso predisporre i programmi in conformità alle direttive approvate dall'Assemblea Nazionale e ne cura l'attuazione per perseguire i fini istituzionali.



# Federazione Sport Sordi Italia

---

## 27.3 In particolare:

- 1) realizza i fini di cui all'art. 1;
- 2) amministra il bilancio della Federazione;
- 3) approva il bilancio preventivo entro il 31 dicembre di ciascun anno trasmettendolo al Consiglio Nazionale del CIP per l'approvazione, redige ed approva il bilancio d'esercizio entro il 31 marzo dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio da sottoporre alla successiva approvazione del Consiglio Nazionale del CIP. Nel caso di parere negativo del Collegio dei Revisori dei Conti della Federazione o nel caso di reiezione da parte del Consiglio Nazionale del CIP, dovrà essere convocata l'Assemblea delle società e associazioni per deliberare sull'approvazione del bilancio medesimo;
- 4) delibera il Regolamento per l'attuazione del presente Statuto, quello di Giustizia sportiva e quello Antidoping da trasmettere al Consiglio Nazionale del CIP per l'approvazione ai fini sportivi;
- 5) vigilia sull'osservanza dello Statuto e delle norme federali;
- 6) ratifica i provvedimenti assunti in via di urgenza dal Presidente e dal Consiglio di Presidenza, valutando, caso per caso, la sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento;
- 7) delibera il riconoscimento ai fini sportivi delle Società, Gruppi Sportivi e Associazioni sportive e sulle domande di affiliazione e di riaffiliazione degli stessi;
- 8) delibera sulle richieste di fusione e di incorporazione inoltrate secondo le procedure previste nel Regolamento Organico;
- 9) delibera sulle richieste di tesseramento;
- 10) delibera gli importi di tutte le tasse Federali;
- 11) stabilisce le quote annuali di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento;
- 12) determina i contributi da erogare agli Organi Periferici Federali per assolvere i loro compiti;
- 13) designa il Presidente Onorario, i tesserati benemeriti, da proporre all'Assemblea Nazionale;
- 14) compila l'ordine del giorno dell'Assemblea Nazionale;
- 15) nomina la Commissione di Verifica dei Poteri scegliendo in primo luogo i componenti degli organi di Giustizia, o, in caso di loro indisponibilità, tra persone di particolare affidabilità purché non candidati alle cariche federali;
- 16) esercita il controllo di legittimità sulle delibere assunte dalle Assemblee Regionali e Provinciali, nonché dai Consigli Direttivi Regionali e Provinciali, disponendone l'annullamento in caso di irregolarità;
- 17) provvede allo scioglimento dei Consigli Regionali e Provinciali in caso di gravi irregolarità di gestione, di ripetute violazioni dell'ordinamento da parte degli organi periferici, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento. In tali casi nomina in sostituzione un Commissario Straordinario - il quale deve essere persona sorda - che dovrà provvedere, entro 60 giorni, alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria da celebrarsi nei successivi 30 giorni per la ricostituzione degli Organi;
- 18) nomina i Delegati Regionali e i Delegati Provinciali provvedendo, altresì, alla loro revoca in caso di mancato funzionamento;
- 19) nomina, determinandone i compiti, e revoca eventuali Commissioni;
- 20) conferisce cariche non elettive e affida gli incarichi previsti dalle Carte Federali;
- 21) concede l'amnistia e l'indulto prefissando i limiti dei provvedimenti;
- 22) disciplina, indirizza e sviluppa, la preparazione tecnica Federale, anche attraverso l'eventuale nomina di Allenatori Nazionali e Commissari Tecnici;
- 23) elegge nella sua prima riunione il Vice Presidente e un Consigliere Federale quale componente del Consiglio di Presidenza;
- 24) può delegare al Presidente della Federazione l'esercizio di determinati poteri non riservati in via esclusiva ad altri organi;
- 25) nomina i componenti degli Organi di Giustizia, i quali non possono essere revocati anticipatamente;



# Federazione Sport Sordi Italia

---

- 26) fornisce in via esclusiva e fatta eccezione per le norme dello Statuto che rimangono di esclusiva competenza dell'Assemblea Nazionale, l'interpretazione autentica delle norme del Regolamento Organico e, in genere, di tutte le altre disposizioni Federali;
- 27) delibera su quant'altro non espressamente riservato ad altri organi.

## **Art. 28 DECADENZA DEL CONSIGLIO FEDERALE**

- 28.1** Il Consiglio Federale decade per:
- a) dimissioni non contemporanee della metà più uno dei Consiglieri Federali: in tale ipotesi si avrà la decadenza immediata del Consiglio ma non del Presidente, cui spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Nazionale Straordinaria da convocarsi entro 60 giorni dall'evento e da tenersi nei successivi 30 giorni per l'elezione dei soli 9 Consiglieri;
  - b) dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri Federali: In tale ipotesi si avrà la decadenza immediata del Presidente e del Consiglio; il Presidente resterà in carica per il disbrigo degli affari correnti sino alla celebrazione dell'Assemblea da convocarsi nei termini sub a);
  - c) dimissioni del Presidente;
  - d) impedimento definitivo del Presidente;
  - e) mancata approvazione della Relazione Tecnica-Morale e Finanziaria da parte dell'Assemblea Nazionale.
- 28.2** La decadenza del Consiglio Federale non comporta la decadenza del Collegio dei Revisori dei Conti, degli Organi di Giustizia e degli Organi Periferici elettivi.
- 28.3** Le dimissioni che originano la decadenza degli Organi Federali, sono irrevocabili.

## **Art. 29 INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE**

- 29.1** In caso di vacanza di membri del Consiglio Federale in numero tale da non dar luogo a decadenza dell'Organo, si procede all'integrazione dell'Organo stesso chiamando a farne parte i primi dei non eletti. Nell'ipotesi in cui non sia possibile l'integrazione dell'Organo, sarà convocata un'Assemblea Straordinaria nel termine di 60 giorni, da effettuarsi entro i successivi 30, per la sola elezione dei Consiglieri mancanti.

## **Art. 30 IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

- 30.1** Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo amministrativo della F.S.S.I. ed è composto dal Presidente, da quattro membri effettivi e da tre supplenti, eletti dall'Assemblea Nazionale.
- 30.2** Il Presidente, due membri effettivi e due supplenti saranno eletti dall'Assemblea Nazionale, preferibilmente tesserati; due membri effettivi ed un supplente saranno nominati dal C.I.P.
- 30.3** In relazione al numero dei voti ottenuti, i primi maggiormente suffragati assumono il primo la carica di Presidente, gli altri di Membri effettivi e Supplenti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di età e in caso di ulteriore parità il più anziano di iscrizione al relativo Albo.
- 30.4** Il Collegio dei Revisori dei Conti assiste, su invito formale della Segreteria Federale, a tutte le riunioni degli Organi deliberanti della Federazione. I membri supplenti possono intervenire alle sedute in caso di temporanea assenza di un membro effettivo, il quale è obbligato, in conseguenza di ciò, a segnalare alla Segreteria Federale, per i conseguenti adempimenti, la propria assenza alla riunione.
- 30.5** Tutti i Revisori devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili o nell'Albo dei Dottori Commercialisti.



# Federazione Sport Sordi Italia

---

**30.6** Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano gli art. 2397 e seguenti del C.C..

## **Art. 31 COMPITI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

**31.1** Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le proprie funzioni di verifica e controllo secondo le norme che disciplinano l'esercizio dell'attività dei Collegi Sindacali.

**31.2** Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:

- a) controllare la gestione amministrativa di tutti gli organi della Federazione;
- b) accertare la regolare tenuta della contabilità della F.S.S.I.;
- c) verificare, almeno ogni tre mesi, l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;
- d) redigere una relazione al bilancio preventivo ed al conto consuntivo, nonché alle proposte di variazioni del bilancio stesso;
- e) vigilare sull'osservanza delle norme di legge e statutarie.

**31.3** I Revisori dei Conti Effettivi possono anche, per delega del Presidente, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli Organi e presso le strutture periferiche della F.S.S.I., previa comunicazione al Presidente Federale. Le risultanze delle singole ispezioni, comportanti rilievi a carico della Federazione, devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio, che ha l'obbligo di segnalarle al Presidente Federale per l'eventuale assunzione dei provvedimenti di competenza.

## **Art. 32 CESSAZIONE DALLA CARICA E SOSTITUZIONI**

**32.1** I Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti cessano dalla carica per dimissioni o per decadenza.

**32.2** Sono cause di decadenza dalla carica:

- a) la perdita dei requisiti di eleggibilità alla carica;
- b) la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle assemblee ed alle riunioni del Collegio nel corso dell'esercizio sociale;
- c) la mancata presenza, senza giustificato motivo, a due riunioni consecutive del Consiglio Federale o del Collegio di presidenza, nel corso di un esercizio sociale;
- d) la cancellazione o sospensione dall'Albo dei Dottori Commercialisti o dal registro dei Revisori Contabili.

**32.3** In caso di morte, di rinuncia o decadenza di un membro effettivo del Collegio, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi Revisori restano in carica fino alla successiva Assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei Revisori effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio.

**32.4** I nuovi nominati scadono insieme a quelli in carica.

**32.5** In caso di sostituzione del Presidente, la Presidenza è assunta fino alla successiva Assemblea dal Revisore più anziano.

**32.6** Se con i Revisori supplenti non si completa il Collegio dei Revisori dei Conti, deve essere convocata entro 60 giorni dall'evento, e celebrata entro i successivi 30 giorni, l'Assemblea Straordinaria affinché provveda all'integrazione del Collegio medesimo.

## **Art. 33 LA SEGRETERIA GENERALE**

**33.1** La Segreteria è formata dagli uffici necessari per dare esecuzione alle deliberazioni degli Organi Federali. Essa è retta dal Segretario, che coordina e dirige gli uffici centrali e periferici, assumendone la responsabilità.



# Federazione Sport Sordi Italia

---

- 33.2** Il Segretario Federale è nominato dal Consiglio Federale su proposta del Presidente. Il Segretario assiste alle riunioni delle assemblee, del Consiglio Federale e del Consiglio di Presidenza e ne redige i verbali.
- 33.3** Egli ha altresì facoltà di assistere a tutte le riunioni delle commissioni e degli organi periferici.
- 33.4** In caso di assenza od impedimento può farsi rappresentare da altro componente della Segreteria.

## **Art. 34 L'ASSEMBLEA REGIONALE**

- 34.1** L'Assemblea Regionale rappresenta la F.S.S.I. in ambito regionale ed è composta dai tesserati, residenti o domiciliati nel territorio regionale, aventi diritto di voto, o dai loro delegati purché regolarmente tesserati. Nelle Assemblee Regionali è ammessa una sola delega, a condizione che siano presenti nella Regione almeno 5 Società con diritto di voto.
- 34.2** Il Presidente e la maggioranza dei membri del Comitato Regionale devono essere persone sorde.
- 34.3** I Presidenti, i Consiglieri Regionali ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare Associazioni e società né direttamente né per delega.
- 34.4** L'Assemblea Regionale Elettiva deve essere indetta entro il 31 Marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Deaflympics: essa è convocata con lettera raccomandata a/r spedita agli aventi diritto di voto almeno quindici giorni prima della data stabilita, contenente l'Ordine del Giorno.
- 34.5** L'Assemblea Regionale Straordinaria è convocata dal Presidente Regionale ogni qualvolta lo ritenga opportuno.
- 34.6** L'Assemblea Regionale Straordinaria è convocata anche a seguito di:
- deliberazione del Consiglio Federale;
  - provvedimento di urgenza del Presidente della F.S.S.I.;
  - motivata richiesta presentata dalla metà delle associazioni e società aventi diritto di voto;
  - richiesta della metà più uno dei componenti del Consiglio del Comitato;
  - motivata richiesta della metà più uno degli atleti o dei tecnici maggiorenni aventi diritto di voto nelle assemblee di categoria.
- 34.7** Nel caso di nuova costituzione di un Comitato Regionale, l'Assemblea Regionale è convocata dal Presidente Federale su iniziativa del Consiglio Federale a mezzo di lettera raccomandata spedita almeno 15 giorni prima della data stabilita e contenente l'Ordine del Giorno, la data, l'ora ed il luogo di svolgimento.
- 34.8** L'Assemblea Regionale Ordinaria:
- elegge, con votazioni separate e successive, il Presidente e gli altri componenti il Consiglio Regionale.
  - delibera sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.
- 34.9** L'Assemblea Regionale Straordinaria, oltre a deliberare sui vari argomenti posti all'Ordine del Giorno, provvede, in caso di decadenza anticipata del Consiglio Regionale, a ricostituire l'Organo o ad eleggere singoli membri dello stesso in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo.
- 34.10** Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si fa rinvio alle disposizioni relative all'Assemblea Nazionale, in quanto applicabili, nonché alle normative federali previste in materia.

## **Art. 35 IL PRESIDENTE REGIONALE**

- 35.1** Il Presidente del Comitato Regionale è eletto dall'Assemblea Regionale e dura in carica per il quadriennio ICSD.



# Federazione Sport Sordi Italia

---

- 35.2 Da esecuzione alle deliberazioni del Comitato Regionale e garantisce il rispetto delle disposizioni del Consiglio Federale, dello Statuto e dei Regolamenti federali.
- 35.3 Egli rappresenta, ai fini sportivi la F.S.S.I nel territorio di competenza ed è responsabile unitamente al Consiglio Regionale del funzionamento del Comitato stesso nei confronti dell'Assemblea Regionale e del Consiglio Federale.
- 35.4 Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Regionale e, nei termini stabiliti dal presente Statuto, convoca l'Assemblea Regionale.
- 35.5 Nelle ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono in quanto compatibili, le disposizioni previste nel presente Statuto per il Presidente della F.S.S.I.

## **Art. 36 IL CONSIGLIO REGIONALE**

- 36.1 Nelle Regioni in cui risultino affiliate alla F.S.S.I almeno 5 Società con diritto di voto il Consiglio Federale deve costituire un Comitato Regionale.
- 36.2 Il Consiglio Regionale è composto da cinque membri, compreso il Presidente, di cui almeno un atleta ed un tecnico, eletti dall'Assemblea Regionale, che restano in carica per la durata del quadriennio ICSD. Per le modalità delle riunioni e delle deliberazioni si applicano in quanto compatibili, le disposizioni previste per il Consiglio Federale.
- 36.3 Il Consiglio Regionale ha i seguenti compiti:
  - a) gestisce l'attività Federale nell'ambito territoriale di competenza;
  - b) attua, dirama e controlla l'esecuzione dei Regolamenti e delle delibere federali;
  - c) propone alla Federazione il calendario delle attività federali regionali, inserendovi eventualmente le richieste di competizioni a livello interregionale, nazionale o internazionale;
  - d) organizza e dirige a livello tecnico le competizioni approvate dalla Federazione a livello regionale e nazionale, comunicando i risultati direttamente alla Federazione.
  - e) trasmette al Consiglio Federale, per il prescritto controllo di legittimità, le delibere dell'Assemblea Regionale e del Consiglio Regionale;
  - f) riceve le domande di affiliazione di nuove Società, Gruppi Sportivi e Associazioni Sportive, le istruisce e le inoltra, con il proprio parere, al Consiglio Federale;
  - g) collabora, nell'ambito del proprio territorio, con chiunque sia designato dal Consiglio Federale a svolgere un qualsiasi incarico nella Regione;
  - h) propone al Consiglio Federale, se richiesto, il nominativo dei Delegati Provinciali.
  - i) predisporre, redige e trasmette al Consiglio Federale entro il 31 ottobre il preventivo delle spese da tenersi nell'anno successivo per la relativa approvazione; predisporre, redige e trasmette al Consiglio Federale entro il 31 gennaio il rendiconto delle spese sostenute nell'anno precedente.
- 36.4 Per quanto non previsto nel presente articolo valgono in quanto compatibili, le disposizioni stabilite nel presente Statuto per il Consiglio Federale.
- 36.5 Nella Regione Trentino-Alto Adige vengono costituiti rispettivamente nella Provincia di Trento e nella Provincia di Bolzano, Organi Provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite nelle altre Regioni agli Organi Periferici a livello regionale.

## **Art. 37 IL DELEGATO REGIONALE**

- 37.1 Il Delegato Regionale deve essere persona sorda.
- 37.2 Nelle Regioni in cui non è possibile la costituzione del Comitato Regionale, il Consiglio Federale per assicurare la promozione e lo svolgimento delle attività Federali, può nominare un Delegato Regionale con l'incarico di addivenire alla costituzione del Comitato Regionale.



# Federazione Sport Sordi Italia

---

- 37.3** L'incarico ha durata annuale ed è riconfermabile.
- 37.4** Il Delegato Regionale a fine anno deve presentare al Consiglio Federale una dettagliata relazione sulle attività svolte.
- 37.5** La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella dei Delegati Regionali.

## **Art. 38** L'ASSEMBLEA PROVINCIALE

- 38.1** Il Presidente e la maggioranza dei membri del Comitato Provinciale devono essere persone sorde. L'Assemblea Provinciale rappresenta la F.S.S.I in ambito provinciale e ed è composta dai tesserati, residenti o domiciliati nel territorio provinciale, aventi diritto di voto o dai loro delegati purché regolarmente tesserati. I componenti degli Organi Provinciali non possono rappresentare affiliati né direttamente né per delega.
- 38.2** L'Assemblea Provinciale Elettiva deve essere indetta entro il 31 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Deaflympics. Il termine di cui al precedente comma non è tuttavia vincolante nei riguardi della prima Assemblea Provinciale Elettiva, in quanto la data di svolgimento è stabilita direttamente dal Consiglio Federale. L'Assemblea Provinciale deve essere indetta altresì alla chiusura di ciascuna stagione sportiva, almeno 15 giorni prima dell'Assemblea Regionale. Essa è l'organo sovrano del Comitato Provinciale ed è convocata, previa nomina dalla Commissione di Verifica dei Poteri, dal Presidente o da chi ne fa le veci, a mezzo lettera raccomandata spedita almeno sette giorni prima della data stabilita, contenente l'Ordine del Giorno, la data, l'ora e il luogo di svolgimento.
- 38.3** L'Assemblea Provinciale Straordinaria è convocata dal Presidente Provinciale ogni qualvolta lo ritenga opportuno.
- 38.4** L'Assemblea Provinciale Straordinaria è convocata anche a seguito di:
- a) delibera del Consiglio Federale;
  - b) deliberazione del Consiglio Regionale, approvata dal Consiglio di Presidenza della F.S.S.I.;
  - c) provvedimento d'urgenza del Presidente della F.S.S.I.
  - d) motivata richiesta presentata da almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto appartenenti al Comitato Provinciale;
  - e) richiesta di metà più uno dei componenti il Consiglio del Comitato Provinciale.
- 38.5** Nel caso di nuova costituzione di un Comitato Provinciale, l'Assemblea è convocata dal Presidente Federale su iniziativa del Consiglio Federale a mezzo lettera raccomandata spedita almeno 15 giorni prima della data stabilita e contenente l'Ordine del Giorno, la data, l'ora ed il luogo di svolgimento.
- 38.6** L'Assemblea Ordinaria elettiva:
- a) elegge con votazioni separate e successive il Presidente e gli altri componenti il Comitato Provinciale;
  - b) delibera sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.
- 38.7** L'Assemblea Provinciale Straordinaria, oltre a deliberare sui vari argomenti posti all'Ordine del Giorno provvede, in caso di decadenza anticipata del Comitato Provinciale, a ricostituire l'Organo o ad eleggere singoli membri dello stesso in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo
- 38.8** Per quanto non previsto nel presente articolo valgono le disposizioni relative all'Assemblea Nazionale in quanto applicabili.

## **Art. 39** IL PRESIDENTE PROVINCIALE

- 39.1** Il Presidente del Comitato Provinciale è eletto dall'Assemblea Provinciale e dura in carica per il quadriennio ICSD.



# Federazione Sport Sordi Italia

---

- 39.2** Da esecuzione alle deliberazioni del Comitato Provinciale e garantisce il rispetto delle disposizioni del Consiglio Federale, dello Statuto e dei Regolamenti Federali.
- 39.3** Rappresenta la F.S.S.I., ai soli fini sportivi nel territorio di competenza. E' responsabile unitamente al Comitato Provinciale del funzionamento del Comitato medesimo nei confronti dell'Assemblea Provinciale e del Consiglio Federale.
- 39.4** Convoca e presiede le riunioni del Comitato Provinciale e convoca l'Assemblea Provinciale.
- 39.5** Nelle ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono in quanto compatibili, le disposizioni previste nel presente Statuto per il Presidente della F.S.S.I.

## **Art. 40** IL CONSIGLIO PROVINCIALE

- 40.1** Nelle Province in cui risultino affiliate alla F.S.S.I. almeno 3 società sportive, il Consiglio Federale deve costituire un Comitato Provinciale.
- 40.2** Il Comitato Provinciale è composto da quattro membri compreso il Presidente, di cui almeno un atleta e un tecnico, eletti dall'Assemblea Provinciale, che restano in carica per la durata del quadriennio ICSD.
- 40.3** Il Comitato Provinciale:
- collabora con il Comitato Regionale per promuovere, propagandare e disciplinare l'attività della Federazione nella provincia di appartenenza;
  - vigila, nei limiti della propria competenza territoriale, sull'osservanza dello Statuto e delle altre norme e disposizioni federali;
  - si adopera per la costituzione di nuove Società, Gruppi Sportivi e Associazioni sportive e istruisce le domande di affiliazione e riaffiliazione da sottoporre al parere non vincolante del Consiglio Regionale competente;
  - collabora nel proprio ambito territoriale di competenza con chiunque venga designato dal Consiglio Federale a svolgere un qualsiasi incarico nella Provincia;
  - propone alla Federazione il calendario delle attività provinciali;
  - coordina ed organizza le competizioni approvate dalla Federazione a livello provinciale.
  - trasmette al Consiglio Federale per il tramite del Consiglio Regionale le delibere dell'Assemblea Provinciale Elettiva e del Consiglio Provinciale per il prescritto controllo di legittimità;
  - cura affinché gli affiliati, nell'ambito della Provincia, siano in regola con i loro obblighi verso la Federazione;
  - predispone, redige e trasmette al Consiglio Federale entro il 31 ottobre il preventivo delle spese da tenersi nell'anno successivo per la relativa approvazione; predispone, redige e trasmette al Consiglio Federale entro il 31 gennaio il rendiconto delle spese sostenute nell'anno precedente.
- 40.4** Per tutto quanto non previsto nel presente articolo valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite nel presente Statuto per il Consiglio Federale.

## **Art. 41** IL DELEGATO PROVINCIALE

- 41.1** Il Delegato Provinciale deve essere persona sorda.
- 41.2** Nelle Province in cui non è possibile la costituzione del Comitato Provinciale, il Consiglio Federale per assicurare la promozione e lo svolgimento delle attività Federali, può nominare un Delegato Provinciale con l'incarico di addivenire alla costituzione del Comitato Provinciale.
- 41.3** L'incarico ha durata annuale ed è riconfermabile.



# Federazione Sport Sordi Italia

---

- 41.4 Il Delegato Provinciale a fine anno deve presentare al Consiglio Federale una dettagliata relazione sulle attività svolte.
- 41.5 La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella dei Delegati Provinciali.

## **Art. 42 PRINCIPI INFORMATORI DELLA GIUSTIZIA FEDERALE**

- 42.1 La giustizia federale è amministrata in base al Regolamento di Giustizia, deliberato dal Consiglio Federale e sottoposto all'approvazione del CIP.
- 42.2 Il perseguimento del fine di ottenere il rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti Federali, nonché l'osservanza dei principi derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo, l'esigenza di una particolare tutela da riservare al concetto di fair-play e la decisa opposizione ad ogni forma di illecito sportivo, all'uso di sostanze vietate e di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive, alla violenza sia fisica che verbale, alla commercializzazione ed alla corruzione, sono garantite con l'istituzione di specifici Organi di Giustizia aventi competenza su tutto il territorio nazionale.
- 42.3 I Giudici Sportivi svolgono le loro funzioni in piena autonomia e il loro mandato è irrevocabile ed indipendente dalla permanenza in carica degli Organi che li hanno designati.
- 42.4 La giustizia sportiva deve essere rapida. A tal fine, tutti i termini procedurali devono essere limitati al massimo nel rispetto del diritto di difesa (90 giorni).
- 42.5 Il mandato degli organi di giustizia è quadriennale (in coincidenza con il quadriennio **ICSD**) ed è rinnovabile per non più di due volte.
- 42.6 Le decisioni di primo grado sono provvisoriamente esecutive.
- 42.7 E' garantito il diritto di impugnazione di tutti i provvedimenti sanzionatori e cautelari, il diritto di difesa, la possibilità di ricasazione del giudice (nei soli casi di legittima suspicione) ovvero la possibilità di revisione del giudizio.
- 42.8 La riabilitazione estingue la sanzione principale, le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna.  
E' concessa dal Giudice di Appello quando siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta in altro modo ed il sanzionato abbia dato prova di effettiva e costante buona condotta.

## **Art. 43 LA COMMISSIONE FEDERALE D'APPELLO**

- 43.1 La Commissione Federale d'Appello è composta di un Presidente e di due membri effettivi e di due membri supplenti nominati dal Consiglio Federale su proposta del Presidente della Federazione. L'organo giudicante è validamente costituito con la presenza del Presidente e di almeno altri due componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti.
- 43.2 La Commissione decide in via definitiva sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice Sportivo proposti dall'incolpato ovvero dal Procuratore Federale.

## **Art. 44 IL GIUDICE SPORTIVO**

- 44.1 Il Giudice Sportivo è nominato dal Consiglio Federale su proposta del Presidente della Federazione. E' nominato con le stesse modalità un Giudice Sportivo Supplente.
- 44.2 Il Giudice Sportivo decide in prima istanza su tutte le infrazioni disciplinari sottoposte alla sua cognizione dal Procuratore Federale.



# *Federazione Sport Sordi Italia*

---

## **Art. 45 IL PROCURATORE FEDERALE**

- 45.1** Il Procuratore Federale è nominato dal Consiglio Federale su proposta del Presidente della Federazione e dura in carica per l'intero quadriennio Olimpico. Sono nominati con le stesse modalità un Procuratore Sostituto ed uno o più Collaboratori.
- 45.2** Il Procuratore Federale:
- riceve, tramite la Segreteria Federale le denunce ed i reclami concernenti violazioni disciplinari;
  - promuove anche autonomamente l'azione disciplinare investendone il Giudice Sportivo;
  - provvede all'archiviazione degli atti in caso di manifesta infondatezza degli assunti contenuti in essi;
  - può ricorrere alla Commissione Federale d'Appello avverso le decisioni adottate dal Giudice Sportivo.

## **Art. 46 VINCOLO DI GIUSTIZIA**

- 46.1** Gli Affiliati ed i Tesserati alla Federazione s'impegnano a non adire altre Autorità che non siano quelle Federali per la risoluzione di controversie, di qualsiasi natura, connesse all'attività espletata nell'ambito della Federazione.
- 46.2** Ogni eventuale vertenza deve trovare la sua naturale soluzione nell'ambito degli Organi Federali competenti, i cui provvedimenti hanno piena e definitiva efficacia nei confronti di tutti i soggetti affiliati e tesserati.
- 46.3** Il Consiglio Federale, per particolari e giustificati motivi, può concedere deroga al vincolo di giustizia.
- 46.4** Il diniego dell'autorizzazione deve essere motivato ed espresso entro trenta giorni dalla richiesta e deve essere comunicato tempestivamente all'interessato; trascorso inutilmente detto termine, l'autorizzazione s'intende concessa.
- 46.5** L'inosservanza della disposizione di cui al presente articolo ed al successivo comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

## **Art. 47 CLAUSOLA COMPROMISSORIA E COLLEGIO ARBITRALE**

- 47.1** Gli affiliati ed i tesserati esplicitamente riconoscono ed accettano di rimettere ad un collegio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie che possono essere rimesse ad Arbitri ai sensi dell'Art. 809 c.p.c., che siano originate dalla loro attività sportiva ed associativa e che non rientrino nella competenza normale degli Organi di Giustizia nei modi e nei termini fissati dal Regolamento di Giustizia.
- 47.2** Il Collegio Arbitrale è composto di un Presidente e di due membri. Questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente. In difetto di accordo, la nomina è demandata al Presidente della Commissione Federale d'Appello. Tale commissione dovrà provvedere, inoltre, alla designazione dell'Arbitro di parte qualora questa non vi abbia provveduto.
- 47.3** Gli Arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori, inappellabilmente e con le modalità previste nel Regolamento di Giustizia. Si applicano in ogni caso le norme previste dagli art. 809 e seguenti del c.p.c.
- 47.4** La decisione deve essere emessa entro novanta giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione deve essere depositata entro venti giorni dalla sottoscrizione degli Arbitri presso la Segreteria Federale, che ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle parti.



# Federazione Sport Sordi Italia

---

## **Art. 48 CAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO PER LO SPORT**

- 48.1** Le controversie che contrappongono la Federazione a soggetti affiliati e/o tesserati possono essere devolute con pronuncia definitiva, alla Camera di Conciliazione e Arbitrato dello Sport, a condizione che siano previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione e/o al C.I.P. o comunque si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell'ambito della Giustizia Federale, con esclusione delle controversie di natura tecnico disciplinare che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a 120 giorni.
- 48.2** Le controversie di cui al precedente comma sono sottoposte, ad istanza del soggetto affiliato o tesserato, ovvero ad istanza della Federazione ad un tentativo di conciliazione presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo sport. L'istanza deve essere proposta entro sessanta giorni dalla data in cui la parte istante sia venuta a conoscenza della decisione Federale di ultimo grado o comunque non soggetta ad impugnazione.
- 48.3** Qualora non sia stata raggiunta la conciliazione, la controversia può essere sottoposta ad istanza della Federazione, ovvero ad istanza dell'affiliato o del tesserato, ad un procedimento arbitrale presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.
- 48.4** Il procedimento è disciplinato dal Regolamento di Conciliazione e Arbitrato. Restano escluse dalla competenza della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport tutte le controversie tra soggetti affiliati o tesserati per le quali siano istituiti procedimenti arbitrali nell'ambito della Federazione.

## **Art. 49 REQUISITI DI ELEGGIBILITÀ**

- 49.1** Sono eleggibili alle cariche federali solo coloro che, al momento della candidatura:
- siano cittadini italiani;
  - abbiano conseguito la maggiore età;
  - non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colpiti a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori a un anno;
  - siano tesserati da almeno due anni con la F.S.S.I o con il Movimento Sportivo dei Sordi in Italia. Tale requisito non è richiesto per i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti e per i membri degli Organi di Giustizia.
- 49.2** Sono eleggibili alle cariche federali gli atleti e tecnici che;
- siano in attività o che siano tesserati da almeno 2 anni nell'ultimo decennio nelle rispettive categorie;
  - non abbiano riportato nell'ultimo quinquennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione sportiva di organismi sportivi Internazionali riconosciuti. E' ineleggibile, inoltre, chiunque abbia subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.
- 49.3** La mancanza anche di uno solo dei requisiti di cui ai commi precedenti, iniziale o accertata dopo l'elezione, o il venir meno degli stessi anche nel corso del mandato, comporta l'immediata decadenza della carica.
- 49.4** Sono ineleggibili tutti coloro che abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale collegata all'attività nella F.S.S.I.. Sono altresì ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CIP, le Federazioni, le discipline sportive associate o contro gli altri organismi riconosciuti dal CIP.

## **Art. 50 CANDIDATURE ALLE CARICHE FEDERALI**

- 50.1** Coloro che, in possesso dei requisiti previsti, intendono candidarsi alle cariche federali, devono proporre domanda scritta alla Segreteria Generale a mezzo lettera raccomandata A/R o consegnata a mano nei termini di cui all'articolo seguente.



# Federazione Sport Sordi Italia

---

- 50.2** A pena di inammissibilità la domanda deve indicare la categoria alla quale si intende candidarsi: Presidente - Consigliere - Consigliere Atleta, Consigliere Tecnico. Nell'ambito della stessa Assemblea non è ammessa la candidatura, da parte del medesimo soggetto, a più di una carica Federale. Allegata alla domanda il candidato deve rilasciare una dichiarazione – sotto la propria responsabilità – attestante il possesso dei requisiti di eleggibilità.
- 50.3** Dopo la scadenza del termine di presentazione si può comunicare soltanto la rinuncia alla candidatura.

## **Art. 51 CANDIDATURE PER LE CARICHE FEDERALI – TERMINI**

- 51.1** Carica di Presidente:  
La presentazione delle candidature alla Segreteria Generale deve avvenire tra il ventesimo e il decimo giorno prima della data stabilita per lo svolgimento dell'Assemblea Nazionale.  
Le candidature che dovessero pervenire proprio il ventesimo o il decimo giorno, sono da ritenersi nei termini.  
La Segreteria Generale, ricevuti gli elenchi, provvede a compilare la lista dei candidati per ciascuna carica.  
Il Presidente Federale (e per analogia anche quelli Regionale e Provinciale) viene eletto con la maggioranza assoluta (meta più uno) dei voti dei presenti in Assemblea.  
In caso di parità di voti fra due o più candidati si procede mediante ballottaggio.
- 51.2** Carica di Consigliere Federale:  
Risulteranno eletti i primi sei candidati nella lista dei Consiglieri Federali, i primi due nella lista degli atleti ed il primo nella lista dei tecnici. Nel caso in cui quest'ultima lista non sia presente, verranno eletti i tre più votati nella lista degli atleti. In caso di parità di voti tra due o più candidati si procede mediante ballottaggio. Sarà comunque garantita la riserva del sesso ove occorra mediante esclusione dell'ultimo dei candidati eletti dell'altro sesso.
- 51.3** Trovano applicazione tutte le altre disposizioni riportate nel precedente punto 1).
- 51.4** Carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti:  
I candidati a tali cariche devono far pervenire, entro i termini di cui al punto 1), le proprie candidature alla Segreteria Generale della F.S.S.I.
- 51.5** Carica di Presidente Regionale e di Consigliere Regionale:  
Le candidature devono essere presentate alla Segreteria Generale tra il quattordicesimo e il settimo giorno prima della data stabilita per lo svolgimento dell'Assemblea Regionale.  
Per tutto quanto non previsto nel presente punto trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al punto 1).
- 51.6** Carica di Presidente Provinciale e di Consigliere Provinciale:  
Le candidature devono essere presentate alla Segreteria Regionale tra il quattordicesimo e il settimo giorno prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea Provinciale.  
Per tutto quanto non previsto nel presente punto trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al punto 1).

## **Art. 52 INCOMPATIBILITÀ**

- 52.1** La carica elettiva degli Organi Centrali e territoriali della F.S.S.I. è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva Federale.
- 52.2** Le cariche di Presidente e di Consigliere a livello nazionale sono incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CIP e/o Organismi che svolgono attività sportive similari.



# Federazione Sport Sordi Italia

---

- 52.3** Le cariche di Presidente Federale, di componente del Collegio dei Revisori dei Conti, di membro degli Organi di Giustizia sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale e sociale nell'ambito della F.S.S.I.
- 52.4** La qualifica di Ufficiale di Gara è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale e federale elettiva o di nomina.
- 52.5** La qualifica di Tecnico è incompatibile con la qualifica di Ufficiale di Gara.
- 52.6** Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo in una delle situazioni d'incompatibilità, è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche entro cinque giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si avrà l'immediata e automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente.

## **Art. 53 PATRIMONIO**

- 53.1** Il patrimonio della F.S.S.I. è costituito da:
- dal complesso dei beni mobili e immobili da essa posseduti sotto qualsiasi titolo;
  - donazioni, lasciti, ecc. previa deliberazione di accettazione del Consiglio Federale.
- 53.2** Tutti i beni della F.S.S.I. devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria Federale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.
- 53.3** Di esso fanno parte, oltre al patrimonio esistente, ogni suo futuro incremento, nonché tutte le somme che pervengano alla F.S.S.I. senza specifica destinazione.

## **Art. 54 ESERCIZIO FINANZIARIO - ENTRATE**

- 54.1** L'esercizio Finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
- 54.2** La gestione della F.S.S.I. spetta al Consiglio Federale ed è disciplinata da apposito Regolamento amministrativo-contabile.
- 54.3** Le entrate della F.S.S.I. sono costituite:
- dalle quote di affiliazione, riaffiliazione, tesseramento e da qualunque altra tassa;
  - dalle quote versate per la partecipazione alle gare;
  - dalle multe comminate;
  - da contributi pubblici e privati da chiunque ed a qualsiasi titolo erogati;
  - dai proventi delle manifestazioni sportive;
  - dalla gestione dei servizi;
  - dalle donazioni, erogate a qualunque titolo, da privati, da Enti o Società, ed accettate con delibera del Consiglio Federale;
  - dai proventi derivanti da tutte le altre attività istituzionali, comprese le sponsorizzazioni.

## **Art. 55 REGOLAMENTI FEDERALI**

- 55.1** L'organizzazione e l'attività Federale sono disciplinate da appositi Regolamenti.
- 55.2** I Regolamenti per l'attuazione dello Statuto, il Regolamento di Giustizia ed il Regolamento Antidoping sono deliberati dal Consiglio Federale e sottoposti al Consiglio Nazionale del CIP per l'approvazione.

## **Art. 56 DISPOSIZIONI FINALI**

Il presente Statuto entrerà in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte dell'Assemblea Nazionale.